



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE FALLIMENTARE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

DECRETO DI OMOLOGA EX ART. 12 L.N. 3/2012

in persona del Giudice dr.ssa Vittoria Rubino

nel procedimento iscritto al n. 15 dell'anno 2021 del Ruolo

Generale proposto

PETRIGNO GIOVANNI (avv. GIOVANNA DI MATTEI)

DOTT.SSA MARTA SCALIA OCC



letti gli atti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13/05/2022 ;

letta la proposta di accordo familiare di ristrutturazione dei

debiti ex art. 9 L. n. 3/2012, depositata il 23.11.2021 da

Petrigno Giovanni, nato a Palermo (PA) il 05.07.1960, C.F.:

PTRGNN60L05G273W, e della Sig.ra Minneci Maria, C.F.:

MNNMRA48A47F553K nata a Montemaggiore Belsito (PA) il

07.01.1948, nonché la relazione ex art. 9 L. n. 3/2012 del

professionista nominato ai sensi dell'art. 15 della citata legge,

dott.ssa Marta Scalia, relativa alla proposta di accordo di

ristrutturazione dei debiti ex L. 3/2012;

vista la Relazione della dott.ssa Marta Scalia n.q. sui pareri

espressi dai creditori in merito alla proposta di accordo di

ristrutturazione dei debiti di cui si tratta, depositata nel

fascicolo telematico il 24/25.5.2022;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 9, 6 comma 2 lettera a), 7, 8 e 10 L. n. 3/2012, il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 10 comma 3. L. cit., del 2.12.2022;

rilevato che l'OCC ha dato atto di aver comunicato a tutti i creditori la proposta e che è pervenuto il dissenso da parte dell'Agenzia delle Entrate, il cui voto è rilevante ai fini del raggiungimento della maggioranza del 60% dei crediti ex art. 11 l. n. 3/12 per la posizione debitoria della sig.ra Minneci; considerato, in particolare, che l'OCC ha rappresentato che il citato creditore ha manifestato il proprio dissenso all'approvazione dell'accordo, nonostante la modifica della proposta;

OSSERVA

Il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per procedere all'omologa dell'accordo di composizione della crisi proposto dai coniugi Petrigno-Minneci ed emergenti dalla relazione ex art. 9 L. n. 3/2012 dell'OCC, nonché dalla relazione sulla manifestazione dei consensi espressi dai creditori depositata dall'OCC in data 9.5.2022.

Sussistono, come detto, i presupposti soggettivi ed oggettivi e il corredo documentale per l'accesso alla procedura, inerendo l'esposizione debitoria degli istanti anche alla loro attività professionale e non essendo la stessa assoggettabile alle disposizioni sul fallimento né qualificabile come

"consumatore".

Le cause dell'indebitamento - come rappresentato dalla ricorrente e dall'OCC - sono da ravvisare nella cessazione dell'attività del laboratorio artigiano di cui era titolare la Minneci. Emerge, in particolare che: aperta l'attività nel 1988 e contratti alcuni finanziamenti per la crescita delle commesse, dal 2008 è iniziata una crisi inarrestabile che ha portato la Minneci a cessare l'attività con la cancellazione dal registro delle imprese il 20.1.2014.

L'accordo prevede, a fronte di un indebitamento familiare pari ad € 1.673.051,57 di cui 1.160.358,82 della Minneci ed euro 512.692,75 del sig Petrigno (al quale dovranno aggiungersi i costi della presente procedura pari ad € 22.246,86 per la sig.ra Minneci ed euro 6.431,87 per il sig. Petrigno), l'apporto di finanza esterna pari ad euro 30.000,00 da parte del sig Vito Petrigno.

In particolare, la proposta dell sig.ra Minneci prevede: il corrispettivo della vendita degli immobili di sua proprietà in 12 mesi dall'omologa dell'accordo (ad eccezione dell'immobile sito in via Cozzo di Vanni n. 11) per l'importo di € 227.600,00, la corresponsione di somme liquide di denaro (crediti futuri derivanti da pensione per 6 anni (72 mesi) pari ad € 19.222,02, l'importo che metterà a disposizione, la sig.ra Minneci di euro 25,11 x 72 mesi - corrispondente al controvalore del terreno di Caccamo (entro un mese

dall'omologa), di € 1.807,92, per un totale complessivo di € 278.629,94.

La proposta del sig Petrigno prevede la messa a disposizione da parte del Sig. Petrigno dell'importo complessivo in 7 anni (84 mesi) di euro 51.689,20, di cui:

1) Euro 10.000,00 – per il TFR liquidato dalla società presso cui lavora, di cui il Sig. Petrigno provvederà a richiedere l'anticipazione, già preventivamente accordata, che verrà messo a disposizione della procedura entro il primo mese dall'omologa dell'accordo;

2) 242,16 al mese per 7 anni (84 mesi) più la tredicesima e la quattordicesima mensilità per un totale di euro 36.091,44;

3) Euro 5.597,50 pari al controvalore dei beni mobili di proprietà del sig. Petrigno equivalente ad un importo mensile di euro 66,64 per 84 mesi.

Ciò consentirebbe il pagamento integrale dei creditori prededucibili ed il creditore ipotecario MPS, ed in percentuale i restanti creditori ipotecari e chirografari.

L'OCC, nella relazione definitiva del 5.5.2022, ha dato atto del mancato raggiungimento della percentuale del 60% dei consensi dei creditori, richiesta dall'art. 11, comma 2, l. 3/2012, in ragione del voto espressamente contrario manifestato da Agenzia delle Entrate, nonché ha proceduto a formulare dichiarazione di fattibilità e di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, che garantisce ai creditori

“in quanto in un minor tempo e con un abbattimento dei costi rispetto alle spese stimate nelle procedure liquidatorie, consente una maggiore soddisfazione dei creditori e, pertanto, pur con l’alea che accompagna qualsivoglia previsione di eventi futuri, possa ritenersi attendibile e ragionevolmente attuabile nei tempi previsti”.

Ciò posto, occorre osservare che, ai sensi dell'art. 12, comma 3-quater, L. n. 3/12 (comma inserito dall'art. 4-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), "Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria".

Con l'approvazione della legge di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. "Decreto Ristori", il legislatore ha introdotto importanti modifiche alla l. 27 gennaio 2012, n. 3, anticipando l'applicazione di alcune disposizioni già previste nell'ambito del nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza.

L'art, 12, comma 3-quater, attribuisce al Tribunale il potere

di omologa dell'accordo di sovraindebitamento nel caso di mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria al sussistere di due condizioni: (i) decisività dell'adesione dell'amministrazione ai fini del raggiungimento delle soglie di percentuali necessarie per l'omologa; (ii) il trattamento proposto risulta maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria sulla base di una attestazione resa dall'OCC.

E' chiara la volontà del legislatore di assicurare una tutela del debitore contro il silenzio o le ingiustificate resistenze dell'amministrazione, così attribuendo al Tribunale il potere di omologa delle proposte rigettate quante volte, ai fini della loro mancata approvazione, il voto contrario dell'amministrazione sia stato determinante e la proposta di accordo di composizione della crisi consenta all'Agenzia delle Entrate di ottenere una soddisfazione maggiore rispetto a quella ricavabile dall'intera liquidazione del patrimonio del debitore.

La norma ha riconosciuto al Tribunale un generalizzato potere sostitutivo rispetto al comportamento del creditore "amministrazione finanziaria" che non presti adesione ad una proposta di accordo conveniente e che, quindi, risponda al soddisfacimento di pubblici interessi garantendone il miglior soddisfacimento.

Passando a valutare il caso di specie, l'amministrazione

finanziaria, il cui voto è sicuramente determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 11. l. n. 3/12, ha espresso voto contrario alla proposta di accordo.

L'Organismo di Composizione della Crisi, come sopra evidenziato, ha espressamente valutato l'aspetto della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto anche conto della circostanza che le singole azioni esecutive mobiliari presso terzi eventualmente attivate dai creditori non porterebbero ad un risultato più soddisfacente.

In definitiva, ritenendo sussistere le condizioni prescritte dal novellato art. 12, comma 3-quater, l. cit., considerato che l'accordo esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei debitori e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, anche chirografari, sebbene in via parziale e dilazionata, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria, può procedersi all'omologa dell'accordo, demandando al Professionista nominato, dott.ssa Marta Scalia, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento.

PQM

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Petrigno Giovanni, nato a Palermo (PA) il 05.07.1960, C.F.: PTRGNN60L05G273W, e della Sig.ra Minneci Maria, C.F.: MNNMRA48A47F553K nata a Montemaggiore Belsito (PA) il 07.01.1948;

dispone che il Professionista nominato con i compiti dell'OCC, dott.ssa Marta Scalia, risolva le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo, vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento, e comunicando ai creditori ed al GD eventuali irregolarità;

dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Palermo, a cura dell'OCC;

dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10 comma 2 L. n. 3/2012, con conseguente inibizione alla prosecuzione delle eventuali procedure esecutive pendenti, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

lascia a carico dei proponenti le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla parte debitrice ed al Professionista dott.ssa Marta Scalia

Così deciso in Palermo, in data 30/05/2022

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.